

## TRADUZIONE

**Accordo tra l'Unione europea e la Repubblica d'Armenia sullo status della missione dell'Unione europea in Armenia (EUMA)**

L'UNIONE EUROPEA, in seguito denominata «UE»,

da una parte, e

LA REPUBBLICA D'ARMENIA, in seguito denominata «Stato ospitante»,

dall'altra,

in seguito insieme denominate «parti»,

TENUTO CONTO:

- della lettera datata 27 dicembre 2022 inviata dal ministro degli Affari esteri della Repubblica d'Armenia all'alto rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
- della decisione (PESC) 2023/162 del Consiglio, del 23 gennaio 2023, relativa a una missione dell'Unione europea in Armenia (EUMA) <sup>(1)</sup>,
- che il presente accordo lascia impregiudicati i diritti e gli obblighi delle parti derivanti da accordi internazionali e da altri strumenti che istituiscono tribunali internazionali,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

*Articolo 1***Ambito di applicazione e definizioni**

1. Il presente accordo si applica alla missione dell'Unione europea in Armenia (EUMA) e al suo personale.
2. Il presente accordo si applica esclusivamente nel territorio della Repubblica d'Armenia.
3. Ai fini del presente accordo valgono le seguenti definizioni:
  - a) «EUMA» o «missione»: la missione dell'Unione europea in Armenia (EUMA), istituita dalla decisione (PESC) 2023/162 del Consiglio dell'Unione europea, compresi componenti, unità, quartier generale e personale della stessa dispiegati nel territorio dello Stato ospitante e assegnati all'EUMA.  
L'EUMA è considerata dallo Stato ospitante come una missione diplomatica in materia fiscale e doganale;
  - b) «capomissione»: il capomissione dell'EUMA nominato dal Consiglio dell'Unione europea;
  - c) «Unione europea» o «UE»: gli organi permanenti dell'UE, nonché il relativo personale;
  - d) «personale dell'EUMA»: il capomissione, il personale della missione distaccato dagli Stati membri dell'UE, dal servizio europeo per l'azione esterna (SEAE), dalle istituzioni dell'UE e dai paesi terzi invitati dall'UE a partecipare all'EUMA, nonché il personale internazionale assunto su base contrattuale dall'EUMA, incaricato di preparare, sostenere e attuare la missione, e il personale in missione per uno Stato d'origine, un'istituzione dell'UE o il SEAE nel quadro della missione, esclusi i fornitori commerciali e il personale assunto in loco;
  - e) «quartier generale»: il quartier generale dell'EUMA nella Repubblica d'Armenia;
  - f) «Stato d'origine»: lo Stato membro dell'UE o il paese terzo che ha distaccato personale presso la missione;
  - g) «locali»: tutti gli edifici, le strutture, le installazioni e i terreni richiesti per lo svolgimento delle attività della missione, nonché per l'alloggio del personale della missione;

<sup>(1)</sup> GUL 22 del 24.1.2023, pag. 29.

